

# Messaggio

numero  
**8330**

data  
27 settembre 2023

competenza  
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

## **Rapporto sulla mozione del 15 dicembre 2022 presentata da Raoul Ghisletta e cofirmatari per Gruppo PS (ripresa da Danilo Forini) “Colmare la lacuna indicata dal Tribunale cantonale amministrativo nella sentenza 52.2021.502 del 28 novembre 2022 relativa alla data di pensionamento degli operatori scolastici specializzati”**

Signora Presidente,  
signore e signori deputati,

la mozione del 15 dicembre 2022 “Colmare la lacuna indicata dal Tribunale cantonale amministrativo nella sentenza 52.2021.502 del 28 novembre 2022 relativa alla data di pensionamento degli operatori scolastici specializzati” chiede al Consiglio di Stato “di modificare il Regolamento dipendenti dello Stato in modo da permettere un pensionamento degli operatori scolastici specializzati nel termine utile per ricevere la pensione dal giorno successivo all'interruzione del versamento dello stipendio.”

### **Contesto**

Il Messaggio nr. 6463 del 22 febbraio 2011 introduceva nella Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD) l'articolo 79b

#### **C. Onere di lavoro degli operatori scolastici specializzati**

**Art. 79b<sup>1</sup>** *L'orario settimanale degli operatori scolastici specializzati è quello di cui all'art. 69 cpv. 1; le vacanze durante l'anno scolastico sono quelle di calendario, mentre quelle estive sono dal 1° luglio al 15 agosto.*

<sup>2</sup>*Il Consiglio di Stato definisce esaurientemente nei regolamenti scolastici quali siano gli operatori sottoposti a questo statuto lavorativo, inteso che gli altri mantengono quello degli impiegati dello Stato.*

alfine di “colmare una lacuna dell'attuale LORD e di inserire l'onere di lavoro del personale che opera presso il Servizio ortopedagogico itinerante (ergoterapisti, logopedisti, psicomotricisti, ecc.). Questi operatori specializzati da sempre hanno un onere di lavoro compreso tra quello di funzionario e quello di docente. Attualmente questa normativa è contenuta nell'art. 36 del Regolamento dell'educazione speciale del 21 giugno 2000. Merita di essere trasferita nella LORD. Con il cpv. 2 si dà facoltà al Consiglio di Stato di estendere l'onere di lavoro ad altre persone che operano nel campo della pedagogia speciale e del disadattamento. È quanto già avvenuto, ad esempio da alcuni anni, per l'incarico di collaboratori con formazione adeguata per garantire misure particolari di sostegno ad allievi con gravi deficit sensoriali e/o motori al fine di favorire una confacente frequenza scolastica nelle scuole regolari.”

Secondo il Messaggio nr. 7010 del 16 dicembre 2014 gli operatori scolastici specializzati sono figure ibride con statuto particolare (pag. 7, pto 6.3). La loro funzione è diversa da quella dei docenti. Mentre i docenti hanno il compito di istruire ed educare gli allievi assicurandone la formazione attraverso un'efficace attività didattica e culturale (cfr. art. 45

Legge della scuola), gli operatori scolastici specializzati effettuano interventi diretti e indiretti con singoli allievi o con piccoli gruppi di allievi aventi difficoltà particolari. L'azione degli operatori scolastici specializzati è da considerare complementare a quella dei docenti, degli altri operatori, dell'autorità scolastica, della famiglia e di eventuali altri terapeuti.

Allo stato attuale, sono considerati operatori scolastici specializzati e quindi soggetti all'art. 79b della LORD, le seguenti funzioni presenti all'interno delle diverse sezioni d'insegnamento della Divisione Scuola (Sezione scuole comunali, SeSCo; Sezione dell'insegnamento medio, SIM; Sezione della pedagogia speciale, SPS):

1. operatore della differenziazione curricolare (SIM);
2. educatori/trici (SIM);
3. operatore pedagogico per l'integrazione (SPS);
4. operatore socio assistenziale (SPS);
5. logopedisti/e (SeSco, SIM, SPS);
6. psicomotricisti/e (SeSco, SPS);
7. ergoterapisti/e (SPS);
8. pedagogisti/e con orientamento in pedagogia precoce (SPS).

Poiché le funzioni di docente e operatore scolastico specializzato non sono uguali, le norme che le sorreggono sono diverse adeguandosi alle diverse esigenze lavorative. Ai docenti sono applicabili gli art. 44, 78 e 79 LORD. Agli operatori scolastici specializzati è invece applicabile l'art. 79b LORD. Questa norma rinvia in primo luogo all'art. 69 cpv. 1 LORD (che è disposizione speciale per gli impiegati), la quale stabilisce che l'orario settimanale di lavoro è di 42 ore. Inoltre l'art. 79b LORD definisce l'ordinamento delle vacanze. Secondo tale norma le vacanze sono quelle del calendario scolastico ad eccezione di quelle estive che iniziano il 1. luglio e terminano il 15 agosto (le vacanze estive dei docenti coincidono invece con quelle del calendario scolastico – art. 44 cpv. 1 LORD). Poiché le vacanze estive terminano il 15 agosto, dal giorno successivo gli operatori scolastici specializzati (ri)entrano in servizio (per i neoassunti si tratterà della prima entrata in servizio) con il compito di organizzare il lavoro in funzione del nuovo anno scolastico, la cui data di inizio viene di volta in volta fissata dal Dipartimento tra fine agosto e inizio settembre (cfr. art. 15 Legge della scuola). In particolare essi devono occuparsi della programmazione e dell'organizzazione del servizio con l'acquisizione delle informazioni relative ai nuovi allievi da seguire allo scopo di essere operativi sin dal primo giorno di scuola con misure di accompagnamento specifiche per ognuno di essi. L'anno di servizio dell'operatore scolastico specializzato termina dunque con la fine delle vacanze estive e inizia il giorno successivo. Ne consegue che in caso di cessazione del rapporto d'impiego la carriera professionale e salariale degli operatori scolastici specializzati non può che terminare il 15 agosto.

Ora, la questione di fondo - che interessa a tendere 300 operatori scolastici specializzati - sta nel fatto che la cessazione del rapporto d'impiego (15 agosto) non corrisponde con l'inizio del pensionamento (31 agosto) ritenuto che, secondo le disposizioni dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino, il pensionamento per vecchiaia può avvenire solo a fine/inizio mese (art. 18 cpv. 1 del Regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino). Dal 16 agosto al 31 agosto (data del pensionamento secondo l'art. 59 cpv. 4 Lord) l'operatore scolastico specializzato si trova senza stipendio e senza cassa pensione.

Questa particolarità era già stata evidenziata nel Messaggio aggiuntivo nr. 6463A del 24 gennaio 2012 quando il Consiglio di Stato indicava la possibilità, per queste figure professionali, di prolungare fino a fine agosto il loro contratto. Questa soluzione, evocata nel Messaggio come possibilità (non come obbligo) non ha mai trovato concretizzazione né a livello di prassi tramite accordi contrattuali tra le parti, né tantomeno a livello di legge o di regolamento. Per correttezza va comunque detto che lo stipendio dal 15 agosto al 31 agosto coloro che sono stati assunti con calendario 15 agosto – 16 agosto lo hanno già percepito al momento della loro prima assunzione.

### **Considerazioni relative alle possibili soluzioni**

Per rispondere alla richiesta dalla mozione i servizi centrali dell'Amministrazione cantonale hanno percorso tre scenari, giungendo alle seguenti conclusioni:

1. Prolungo del contratto fino al 31 agosto. La soluzione non è sostenibile. Come indicato nel paragrafo precedente dal 16 agosto al 31 agosto l'operatore scolastico specializzato pensionando non ha più alcun compito o alcuna attività. Il Cantone non può permettersi di retribuire dal 16 agosto al 31 agosto un operatore scolastico specializzato in attesa di pensionamento senza alcuna contropartita in termini di prestazioni lavorative, tanto più se si considera che al suo posto è già entrato in funzione un nuovo collaboratore. Questa soluzione avrebbe come possibile corollario l'assunzione dei nuovi operatori scolastici specializzati a contare dal 1° settembre (come la maggior parte dei docenti), nei paragrafi precedenti si è ben spiegata l'importanza di avere queste figure professionali attive già da metà agosto.
2. Pensionamento a contare dal 16 agosto. La soluzione non è stata accettata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino. Questa era stata pensata come soluzione semplice e logica dal Consiglio di Stato che con Risoluzione governativa nr. 6463 del 22 dicembre 2021 invitava l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino a valutare la possibilità di permettere che i pensionamenti per vecchiaia avvenissero anche nel corso del mese. Con scritto dell'8 luglio 2022 l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino rispondeva che "i pensionamenti per vecchiaia possono avvenire solo a fine/inizio mese e non può quindi essere accolta la richiesta in oggetto di modificare il Regolamento di previdenza dell'IPCT per permettere che i pensionamenti per vecchiaia avvengano anche nel corso del mese (...)".
3. Pensionamento a contare dal 1° agosto con conguaglio dello stipendio maturato dal 1° agosto al 15 agosto sullo stipendio di luglio. Soluzione sostenibile. Gli operatori scolastici specializzati hanno un'attività che va dal 16 agosto al 30 giugno, poi dal 1° luglio al 15 agosto hanno le vacanze estive (art. 79b Lord). Terminando l'anno scolastico il 30 giugno hanno di fatto già maturato il diritto al salario dal 1° luglio al 15 agosto. Si tratta quindi di permettere loro di richiedere il pensionamento totale a contare dal 1° agosto versando il salario di agosto (1° agosto – 15 agosto, come detto già maturato) con il salario di luglio. In questo modo a contare da inizio agosto hanno la possibilità di percepire il loro primo mese di pensione. Per coloro che non intendessero richiedere il pensionamento al 1° agosto varrà la regola generale prevista dalla Lord (art. 59 cpv. 4).

Concludendo, lo scrivente Consiglio ritiene di poter aderire alla richiesta della mozione "... *permettere un pensionamento degli operatori scolastici specializzati nel termine utile per ricevere la pensione dal giorno successivo all'interruzione del versamento dello stipendio.*" limitatamente alla soluzione n.3 sopra proposta con una modifica del Regolamento dei dipendenti dello Stato, richiamato l'art. 59 cpv. 4 LORD. Soluzione che garantisce la

**Messaggio n. 8330 del 27 settembre 2023**

presenza degli operatori già nelle ultime due settimane di agosto per occuparsi della programmazione e dell'organizzazione del servizio con l'acquisizione delle informazioni relative ai nuovi allievi da seguire allo scopo di essere operativi sin dal primo giorno di scuola con misure di accompagnamento specifiche per ognuno di essi.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Raffaele De Rosa

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri